



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**POLIZIA LOCALE**

ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 85 DEL 08/05/2024

OGGETTO: ORDINANZA DI ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA SU VIA MARCO POLO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

#### **Premesso**

- che via Marco Polo è strada a carreggiata singola e a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019
- che la sosta su via Marco Polo risulta permanentemente vietata con rimozione su entrambi i margini sia del tronco stradale compreso fra l'arenile e l'intersezione con via Padova, sia del tronco stradale compreso fra l'intersezione con via Padova e via Verdi, mentre risulta parimenti vietata sul solo margine est del tronco stradale compreso fra le intersezioni con le vie Verdi e Gorizia;

#### **Visto**

- la corrispondenza pec prevenuta con protocollo 2024/24328 del 26/03/2024;
- l'informativa di giunta comunale n. 2024/58 del 23/04/2024;
- la preesistente disciplina della regolamentazione della viabilità e della sosta, ed in particolare l'ordinanza n. 104/1998 p.to 13;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**Visto** gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 157, 158, 159 e 188 del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e dei relativi articoli di riferimento nel D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

### **O R D I N A**

1. che sul tronco stradale di via Marco Polo compreso fra le intersezioni con le vie Verdi e Gorizia venga istituito il **divieto di sosta permanente** con rimozione a spese degli inadempienti.

E' da considerarsi abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 L. n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.